



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

n.62
25/03/2024

oggetto: CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) TERRITORIALE IN MATERIA DI COMPILAZIONE E RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE E DELLA PRESTAZIONE SOCIALE CONCESSA DAI COMUNI DENOMINATA "ASSEGNO DI MATERNITÀ" E "BONUS ENERGIA PER DISAGIO FISICO"

L'anno duemilaventiquattro, il giorno venticinque del mese di Marzo, convocata per le ore 13:00 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, a partire dalle ore 13:23, si è riunita la Giunta Comunale. Al momento della votazione risultano presenti i Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MALCANGIO VITO	Sindaco	Si
LOVINO FEDELE	Vice Sindaco	Si
PETRONI MARIA ANGELA	Assessore	Si
SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA	Assessore	No
DI NUNNO SAVERIO	Assessore	Si
CRISTIANI ANTONIETTA	Assessore	Si
DI PALMA NICOLA	Assessore	Si
SANTANGELO LUIGI	Assessore	Si

Il Segretario Generale Dott. Giulio Rutigliano assiste alla seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Maria Angela Petroni, propone l'approvazione del seguente provvedimento, a seguito istruttoria del Dirigente dell'Ufficio Politiche Sociali avv. Caterina Navach, accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6 della L. n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 375 della Legge 266/05, ha previsto che con decreto del Ministero delle Attività Produttive, adottato d'intesa con i Ministeri dell'Economia, delle Finanze, del Lavoro e delle Politiche Sociali, siano definiti i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l'energia ai soli clienti economicamente svantaggiati;
- il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico e per i clienti in gravi condizioni di salute, stabilendo, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE;
- il predetto Decreto ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- l'art. 3, comma 9, del Decreto Legge 28/12/2008, n. 185 convertito in L. 28/01/2009 n. 2, stabilisce che, le famiglie aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica, hanno diritto anche alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas). Per fruire del beneficio, i soggetti interessati devono presentare, al comune di residenza, apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- è stato attivato a cura dell'ANCI un sistema di acquisizione telematica delle richieste di accesso alle agevolazioni sulle tariffe elettriche e gas, denominato SGAt, attraverso il quale il Comune, direttamente o per il tramite di intermediari abilitati, possono inoltrare al sistema delle Aziende erogatrici le richieste di beneficio;
- la L. n. 448/1998 ha istituito due interventi di contrasto alla povertà e sostegno alla maternità denominati "Assegno per il nucleo familiare" e "Assegno di maternità";
- l'art. 74 del D.Lgs. n. 151/01 (già art.66, c. 4, della l. n. 448/98) prevede misure a sostegno delle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo della maternità;
- il Comune, in base al D.M. 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere le domande relative alla concessione dell'assegno di maternità e/o per i nuclei familiari con tre figli minori;
- il Comune, in base al DM 25 maggio 2001 n. 337, deve ricevere tali domande, correlate dall'attestazione INPS relativa all'ISEE o, in mancanza di quest'ultima, deve ricevere la dichiarazione sostitutiva unica, inviarla all'INPS e consegnare al richiedente l'attestazione INPS che certifica l'ISEE; trasmettere all'INPS l'elenco dei soggetti ai quali tali assegni sono stati concessi per il successivo pagamento;
- per le agevolazioni sopra descritte occorre quindi procedere a conoscere il valore dell'ISEE degli utenti per verificare la possibilità di accesso a tali benefici;
- la normativa relativa all'ISEE, modificata dal D.P.C.M. n. 159/2013, avente per oggetto: «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)», cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7/11/2014, avente per oggetto: "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'art. 10, c. 3, del D.P.C.M. n. 159/13", prevede che spetti tra gli altri Enti, anche al Comune direttamente – ovvero in collaborazione o in convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale abilitati – assicurare ai cittadini l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, il ricevimento e la successiva trasmissione della stessa alla banca dati dell'INPS;
- l'INPS ha stabilito con determinazione Commissariale n. 1 in data 22/01/2015 una convenzione con i CAF per lo svolgimento delle attività relative alle certificazioni ISEE:

- ricezione e verifica della completezza delle dichiarazioni sostitutive previste dall'art. 11 del citato DPCM n. 159/2013;
- rilascio all'utente dell'attestazione di presentazione della dichiarazione;
- trasmissione entro i successivi 10 giorni dei dati per via telematica all'apposita banca dati dell'INPS per il calcolo dell'ISEE;
- i Comuni, ai sensi dell'art. 3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e s.m.i., al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale (CAF) di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 241/97;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 563 del 03/06/2021 avente per oggetto "CONVENZIONE CON I CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF) TERRITORIALE IN MATERIA DI COMPILAZIONE E RILASCIO DELL'ATTESTAZIONE ISEE E DELLE PRESTAZIONI SOCIALI CONCESSE DAI COMUNI QUALI "ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CON ALMENO TRE FIGLI", "ASSEGNO DI MATERNITÀ" E "BONUS ENERGIA PER DISAGIO FISICO", è stato approvato l'avviso pubblico rivolto ai CAF per la stipula di una convenzione finalizzata alla gestione delle pratiche relative alle prestazioni sociali agevolate dei Comuni sino al 31 dicembre 2023;

DATO ATTO CHE:

- con deliberazione 63/2021/R/com (successivamente corretta con avviso del 1° marzo 2021) è stato disposto il riconoscimento automatico dei bonus sociali di sconto per le bollette di acqua, luce e gas per le famiglie in stato di disagio economico, pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2021, la prevista riduzione sulla spesa sostenuta per le forniture di elettricità, gas naturale e acqua scaturirà automaticamente in seguito alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell'ISEE;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale del 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" ha istituito un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus energia per disagio fisico);
- per il bonus energia legato al disagio fisico, cioè la riduzione per quei soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita, si dovrà continuare a presentare la richiesta presso i Comuni o i CAF abilitati;
- dal mese di marzo 2022 è operativo l'Assegno Unico e Universale (AUU), il nuovo beneficio economico erogato con cadenza mensile dall'INPS in favore dei nuclei familiari con figli a carico, che ha accorpato e sostituito tutte le altre prestazioni economiche a sostegno della famiglia di carattere fiscale, assistenziale e previdenziale, compreso l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli;

TENUTO CONTO CHE:

- per il Comune è tuttora operante l'onere di ricevere dagli utenti le DSU per l'ISEE, come pure le domande di maternità, nonché le domande per il bonus energia legato al disagio fisico per coloro che utilizzano apparecchiature elettromedicali salvavita;
- le risorse umane operanti presso l'Ufficio Politiche Sociali sono del tutto insufficienti per far fronte al recepimento ed all'istruttoria delle istanze tendenti ad ottenere i benefici economici di cui al punto precedente, nonché a seguire tutto l'iter che porta alla liquidazione del beneficio;
- il numero di pratiche relative alla prestazione sociale dei Comuni "Assegno di maternità concesso dai Comuni" ammonta a circa 200 annue;
- i risultati delle attività realizzate dai CAF territoriali che hanno stipulato, nei scorsi anni, le convenzioni con questo Comune, sono, nel complesso, soddisfacenti, tali da portare un

incremento delle richieste pervenute per il riconoscimento da parte degli utenti delle agevolazioni;

- con l'affidamento ai CAF della gestione delle richieste delle predette agevolazioni si realizza una più capillare diffusione su tutto il territorio comunale dei punti di raccolta del modulo di richiesta per l'accesso alle agevolazioni;

RITENUTO conveniente, per decongestionare l'accesso del pubblico a beneficio dell'utenza e dell'organizzazione del Comune, avvalersi dell'opportunità di trasferire ai CAF le funzioni afferenti agli adempimenti connessi al rilascio dell'attestazione ISEE, così come le procedure connesse alle prestazioni sociali dei Comuni quali: "Assegno di maternità concesso dai Comuni", nonché le funzioni necessarie per la richiesta di agevolazione "bonus energia per disagio fisico" (piattaforma SGATE);

RITENUTO CHE:

- in base alla convenzione precedentemente scaduta, per l'assolvimento delle pratiche di concessione delle prestazioni sociali dei Comuni: "Assegni di maternità" ai CAF era riconosciuto un rimborso pari ad € 8,00, compreso IVA, con spesa a carico del bilancio comunale e che lo stesso vada confermato;
- per le pratiche di agevolazione "bonus energia per disagio fisico" vada confermato il compenso individuato con precedente convenzione, ossia:
 - € 3,50 (IVA compresa) per ogni nuova domanda inserita che risulta rimborsabile;
 - € 2,50 (IVA compresa) per ogni domanda di rinnovo o variazione inserita rimborsabile;

CONSIDERATO CHE l'affidamento ai CAF del servizio "bonus energia per disagio fisico" è coperto dal rimborso riconosciuto dall'ANCI e non comporta oneri aggiuntivi a carico del Comune, come si evince dall'Allegato "A" della Deliberazione ARG/GOP 48/11 del 6/10/2011, dell'Autorità di Gestione dell'Energia Elettrica in accordo con l'ANCI, il quale stabilisce, per gli enti locali, un compenso di:

- € 3,84 per ogni nuova domanda inserita che risulta rimborsabile (pari ad € 4,00 meno € 0,16 di quota trattenuta quale cofinanziamento per costi di gestione ANCI);
- € 2,88 per ogni domanda di rinnovo o variazione inserita che risulta rimborsabile (pari ad € 3,00 meno € 0,12 di quota trattenuta quale cofinanziamento per costi di gestione ANCI);

VISTI lo schema di convenzione (allegato 1) e la circolare esplicativa (allegato 2) predisposti dal competente Ufficio che si allegano al presente atto quali parti integranti e sostanziali di questo provvedimento;

RILEVATO che, in base all'ultimo impegno assunto la spesa riconosciuta ai CAF convenzionati per le pratiche di maternità, per l'anno 2023, ammontano a circa € 3.000,00 e che l'affidamento ai CAF del servizio "bonus energia per disagio fisico" è coperto dal rimborso riconosciuto dall'ANCI e, pertanto, non comporta oneri aggiuntivi a carico del Comune;

DATO ATTO che, relativamente al servizio bonus Energia per disagio fisico, i compensi ai CAF saranno riconosciuti a consuntivo, nei limiti delle somme assegnate al Comune dall'ANCI nell'ambito del processo di rimborso dei maggiori oneri, con liquidazione dei compensi successivamente all'effettivo incasso del rimborso erogato dall'ANCI e previa presentazione di regolare fattura da parte del CAF

PROPONE DI DELIBERARE

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. di avvalersi della collaborazione dei CAF presenti sul territorio comunale per la gestione del rilascio di "Attestazioni ISEE", per le prestazioni sociali denominate "Assegno di maternità concesso dai Comuni" e per il "bonus energia per disagio fisico", avviando un

- processo di accreditamento dei medesimi CAF dalla data di stipula della convenzione alla data del 31/03/2027;
2. di approvare lo schema di convenzione (allegato 1) con annessa circolare esplicativa (allegato 2) rendendoli parte integrante e sostanziale del presente atto;
 3. di dare atto che i documenti di cui al precedente punto (allegati 1 e 2) regolamenteranno i rapporti con i CAF per la durata dell'intero triennio;
 4. di approvare, quale tariffa da riconoscere ai CAF per la prestazione sociale denominata "Assegno di maternità concesso dai Comuni", la quota di € 8,00, compreso IVA, per ogni domanda andata a buon fine;
 5. di approvare, quale tariffa da riconoscere ai CAF per la prestazione sociale denominata "Bonus energia per disagio fisico", la somma di € 3,50, compreso IVA, per ogni nuova domanda inserita in piattaforma che risulta rimborsabile dallo SGATE ed € 2,50, compreso IVA, per ogni domanda di rinnovo o variazione inserita in piattaforma che risulta rimborsabile dallo SGATE dando atto che la liquidazione dei compensi avverrà successivamente all'effettivo incasso del rimborso erogato dall'ANCI e previa presentazione di regolare fattura da parte del CAF;
 6. di incaricare il Dirigente del I Settore di porre in essere tutte le iniziative necessarie per la stipula della convenzione di cui all'oggetto;
 7. di stabilire che la spesa, quantificata in via di massima in € 3.000,00 circa sulla base dello storico degli impegni effettuati negli anni precedenti, sarà impegnata con atto dirigenziale nel quale saranno indicati, altresì, i CAF convenzionati

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000;

ACQUISITI sulla proposta dai Dirigenti, nell'ambito della loro competenza, ai sensi del D.lgs. n.267/2000, art.49, i pareri favorevoli o di non rilevanza, come da allegati e che qui si intendono inseriti;"

Dato atto che il parere di regolarità contabile eventualmente espresso, attesta anche le verifiche ex art. 153 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

con voti favorevoli unanimi espressi nei consueti modi palesi,

DELIBERA

per i motivi innanzi espressi e che qui si intendono riportati, di:

1. AVVALERSI della collaborazione dei CAF presenti sul territorio comunale per la gestione delle istanze di: rilascio attestazione ISEE e delle pratiche relative alla prestazioni sociali dei Comuni denominate "Assegno di Maternità" e "Bonus energia per disagio fisico", avviando il processo di accreditamento dei medesimi CAF dalla data di stipula della convenzione sino al 31/03/2027;
2. APPROVARE lo schema di convenzione (allegato 1) con annessa circolare esplicativa (allegato 2) rendendoli parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DARE ATTO che i documenti di cui al precedente punto (allegati 1 e 2) regolamenteranno i rapporti con i CAF dalla data di stipula della convenzione sino al 31/03/2027;
4. APPROVARE le seguenti tariffe da riconoscere ai CAF:
 - MATERNITÀ: € 8,00, compreso IVA, per ogni pratica andata a buon fine;
 - BONUS ENERGIA PER DISAGIO FISICO: € 3,50, compreso IVA, per ogni nuova domanda inserita in piattaforma che risulta rimborsabile dallo SGATE ed € 2,50, compreso IVA, per ogni domanda di rinnovo o variazione inserita in piattaforma che risulta rimborsabile dallo SGATE;
5. STABILIRE che la spesa, quantificata in via di massima in € 3.000,00 circa, sarà impegnata con successiva determinazione dirigenziale previa individuazione dei CAF da convenzionare;
6. DARE ATTO che spetta al Dirigente del Servizio Politiche Sociali porre in essere tutti i provvedimenti di propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, tra i

quali la stipula della convenzione e quello di provvedere al relativo impegno di spesa di € 3.000,00

Indi, ravvisata l'urgenza a procedere atteso che la precedente Convenzione è scaduta il 31/12/2023 e, in assenza di nuova stipula, i CAF non possono acquisire e inoltrare le istanze di bonus per il disagio fisico e le istanze di maternità dei nuovi nati per i quali le stesse debbono essere presentate entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del minore, pena la decadenza dal beneficio, con voti favorevoli unanimi espressi nei consueti modi palesi in separata, successiva votazione,

DELIBERA

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.134, comma 4.

[La seduta si conclude alle ore 13:31]

P
A
G
I
N
A

B
I
A
N
C
A

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Dott. Giulio Rutigliano

Il Sindaco

Dott. Vito Malcangio